

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 1 - Compiti della Commissione - Luogo di riunione - Compenso

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n. 635 "Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" R.D. 18.06.1931, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311.

In particolare la Commissione Comunale provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e di indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'Autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

Art. 2 - Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.

2. L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione in caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore.

3. Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

4. Gli accessi della Commissione sono comunicati, a cura del segretario della Commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r o notifica, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi i casi d'urgenza.

5. A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

6. La presentazione di un progetto in nome e per conto, implica ed equivale a delega.

Art. 3 - Allestimenti temporanei - Verifica delle condizioni di sicurezza

1. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni salvo che non vi siano state apportate modifiche alle strutture.

Art. 4 - Verifica del rispetto delle condizioni imposte

1. Il Presidente, sentita la Commissione, individua, con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.

2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati deve essere comunicato, per iscritto, al Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla effettuazione.

Art. 5 - Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno e pertanto la richiesta non è sottoposta ad esame della Commissione.

E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico - sanitarie.

Art. 6 - Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici

1. Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, chi chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica di tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995 n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Art. 7 - Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza ma di competenza della C.P.V. della prefettura di Potenza

1. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza ma della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Prefettura di Potenza le verifiche di locali e strutture seguenti:

- i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

Art. 8 - Formulazione del parere

1. Il parere della Commissione è redatto per iscritto. Deve essere motivato, in fatto e in diritto, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario ad esclusione dei Rappresentanti degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo.

2. Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, raccogliendoli, annualmente, in apposito registro, con pagine bollate singolarmente, con timbro ad inchiostro riprodotto lo stemma del Comune, e numerate progressivamente.

3. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

4. Il Rappresentante degli esercenti non ha diritto di voto.

5. Il segretario della Commissione deve inviare copia del verbale all'U.O. Polizia Amministrativa ed agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

Art. 9 - Assenza ai lavori della Commissione - Decadenza dall'incarico

1. I componenti che, senza giustificazione, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e sono sostituiti.

Art. 10 - Nomina di componenti tecnici, esterni al Comune

1. Gli esperti esterni al Comune, sono nominati dal Sindaco, previo accertamento dei requisiti, o su designazione del rispettivo Ordine professionale, tenuto conto della loro specializzazione.

2. In caso di esame e verifiche di richieste per trattenimenti danzanti, musicali, aperture di sale cinematografiche, teatrali, sale giochi, sale pubblici trattenimenti e simili la Commissione sarà integrata:

Da un esperto in acustica

Da un esperto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzioni incendi e igiene.

Art. 11 - Nomina della Commissione - Durata in carica

1. La Commissione è nominata dal Sindaco.
2. Dura in carico tre anni.
3. Venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

Art. 12 - Richieste di intervento della Commissione

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, che deve essere presentata al Comune:
 - a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno 20 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (per verifica agibilità) (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).
2. Tutti i documenti allegati alla richiesta, che dovranno corrispondere a quelli indicati nell'allegato disciplinare, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.
3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

Art. 13 - Spese di funzionamento della Commissione

1. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento e sulla base degli importi fissati. Essi sono equiparati, per analogia procedurale, alle "tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" di cui al Decreto 21.09.1998.
Le spese comprendono l'Esame pratica ed il sopralluogo.
Saranno esonerati dal versamento delle spese nel caso in cui le manifestazioni siano organizzate dal Comune di Tito, ovvero ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni:
 - Godano del patrocinio del Comune di Tito, comprovato con delibera della G.C.;
 - Siano completamente gratuite;
 - Non siano sponsorizzate;

- Siano organizzate da associazioni o enti no-profit;
2. L'importo della tariffa deve essere corrisposto al Comune, con versamento tramite bonifico bancario intestato a Tesoreria Comunale con la seguente motivazione :
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ESAME PRATICA, la cui attestazione di versamento va allegata in copia alla domanda secondo il seguente tariffario:
 - a) Locali e luoghi di spettacolo con capienza fino a 2000 posti € 250,00;
 - b) Locali e luoghi di spettacolo con capienza oltre 2000 posti € 350,00;
 3. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo, comporta la non effettuazione del sopralluogo.
 4. All'esperto in elettrotecnica, nonché agli altri esperti tecnici che dovessero essere, di volta in volta nominati, è riconosciuto un compenso forfetario onnicomprensivo di € 75,00. Agli altri membri della commissione dipendenti da altri Enti sarà corrisposto il rimborso commisurato al criterio del costo i 1/5 di 1 litro di benzina verde per ogni chilometro.